

TRIBUNALE DI COSENZA

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE (legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Giudice Delegato: Dott.ssa Stefania Antico
Organismo di composizione della crisi f.f.: Dott. Pierluigi Acri

Il sottoscritto De Napoli Eugenio, nato a Cosenza il 19.05.1982 e residente a Castrolibero (CS) in via Volpicchi n. 19, codice fiscale DNP GNE 82E19 D086C, assistito dal dott. Pierluigi Acri, commercialista, con studio in Cosenza, via Dalmazia n. 31/E, quale organismo di composizione della crisi f.f. nominato dal Tribunale di Cosenza in data 16.3.2017, codice fiscale CRA PLG 71E03 C726O, pec: studiocommercialeacri@pec.it, tel. 0984/31686 e fax 0984/484951, recapiti ai quali indirizzare le comunicazioni successive,

espone quanto segue:

Il sottoscritto è consumatore sovraindebitato che rispetta i presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 7, comma 2, legge 3/2012 e, con il presente ricorso, intende accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la modalità del piano del consumatore. Preliminarmente fa osservare che i propri creditori, il cui elenco dettagliato con indicazione delle somme dovute è riportato nell'allegato n. 1, sono quasi esclusivamente istituti di credito al consumo ai quali egli ha fatto ricorso per fronteggiare inizialmente il fabbisogno finanziario scaturente dalle cure necessarie alla madre, alla quale nel corso del 2014 è stato diagnosticato un tumore all'esofago c.d. di Barret e, successivamente, al fratello minore al quale nel febbraio del 2015 è stato diagnosticato un linfoma di Burkitt con bulky cervicale che lo ha portato al decesso nel dicembre del 2015.

Siffatte gravi vicende, che si aggiungono alla malattia del padre (Cirrosi epatica esotossica diagnosticata nel 2003) e alla prematura scomparsa della cugina nel 2004 alla quale era particolarmente legato, hanno causato una profonda crisi psicologica dalla quale ha cercato di uscire attraverso il gioco d'azzardo, diventato con il tempo ed i susseguirsi delle predette vicende familiari, il motivo principale del corposo ricorso al credito che ha generato la situazione di sovraindebitamento per la quale ha fatto richiesta di composizione della crisi al Tribunale di Cosenza.

All'inizio di quest'anno, in occasione della notifica di alcune ingiunzioni di pagamento e avvio di procedure esecutive, anche la famiglia nativa viene a conoscenza della ormai grave situazione finanziaria e, soprattutto, psicologica nella quale egli si trova.

Il coinvolgimento dei familiari in questa fase diventa determinante; infatti con il loro supporto e costante monitoraggio, riprende le cure



iniziate nel 2008, e successivamente interrotte, sottoponendosi ad un ciclo di incontri con alcuni specialisti (dott.ssa Gesina Chiappetta in Fiumefreddo Bruzio ed il dott. Antonio Ambrosio in Cosenza) che lo impegnerà per diversi mesi ed i cui primi elementi di valutazione sono esposti nella relazione della dott.ssa Chiappetta allegata alla presente proposta.

Esulano da questo contesto, la stipula dei seguenti contratti:

1. finanziamento n. 1100858984 di complessivi euro 25.000,00 relativo all'acquisto di un'autovettura marca Volkswagen modello Scirocco 1.4 TSI 160 cv, poi venduta nell'ottobre 2015; a tal proposito si precisa che detto finanziamento è stato quasi integralmente rimborsato considerato che, al 29/05/2017, il debito residuo è pari a euro 2.969,91;
2. locazione finanziaria n. 0000000002335040 del 08/04/2016 di euro 38.352,36 stipulato con la società Mercedes Benz Financial service per l'utilizzo dell'autovettura marca Mercedes modello A 200 D Automatic; a tal proposito si evidenzia che pur avendo versato al fornitore del bene (Safra Motors Srl) oltre il 60% del canone anticipato (pari ad euro 4.025,50+iva), dopo circa due mesi dalla consegna dell'autovettura, il sottoscritto ha provveduto alla sua restituzione non essendo in grado di rispettare le condizioni contrattuali. Al 12/05/2017, il debito residuo è di euro 10.403,34 di cui 2.360,01 per canoni non pagati ed euro 8.043,33 per costi e spese connesse alla risoluzione anticipata del contratto (commissioni gestione insoluti, commissioni recupero crediti, perdita finanziaria, spese perizia, tassa di proprietà e interessi di mora);
3. prestito personale finalizzato n. 3872141 del 27/05/2014 di euro 5.754,00 stipulato con la Unicredit Banca spa per l'acquisto del quadriciclo marca Kwang Yang Motor Co Ltd (KYMCO), modello MAXXER 300; detto bene, l'unico attualmente di proprietà del sottoscritto, sarà venduto con l'obiettivo di co-finanziare con il ricavato il piano di rientro oggetto della presente proposta.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:

- ✓ l'inesistenza di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali nonché di debiti relativi a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate;
- ✓ l'inesistenza di procedure esecutive immobiliari pendenti a proprio carico;
- ✓ l'esistenza della procedura esecutiva mobiliare n. RE 28/2017 attivata da Safra Motor e definita in data 17/05/2017.

Il sottoscritto è:

- ✓ proprietario del quadriciclo Marca KWANG YANG MOTOR CO. LTD, modello MAXXER 300, targa DZ99656, telaio RFBL30020C1101590, immatricolato il 07/07/2014, prezzo di acquisto euro 4.470,00;
- ✓ titolare di stipendio erogato dal Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di euro 1.442,55 mensili (cedolino mese di maggio 2017) sul quale gravano:
 - a) una cessione volontaria del quinto in favore di IBL Banca spa (contratto n. 530496) pari ad euro 261,00 mensili;



- b) una delega sullo stipendio in favore di IBL Banca spa (contratto n. 662037) pari ad euro 260,00;
- c) un mandato a favore di Compass spa di euro 235,49 mensili per il rimborso del finanziamento n. 15990724;
- d) un mandato a favore di Intesa Sanpaolo spa di euro 314,92 per il rimborso del prestito personale n. 2830051.

I predetti beni sono riepilogati nell'allegato n. 2.

Il sottoscritto dichiara di non aver compiuto atti dispositivi sul proprio patrimonio negli ultimi 5 anni, intendendosi per tali quelli suscettibili di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori di cui all'art. 2901 c.c.; a tal fine si segnala solo la cessione volontaria del quinto dello stipendio al creditore IBL Banca che, come modalità di restituzione di un prestito, si ritiene non possa essere qualificata quale atto dispositivo.

Il nucleo familiare è composto esclusivamente dal sottoscritto e le spese correnti necessarie per il suo sostentamento, indicate nell'allegato n. 4, sono state desunte dagli estratti conto bancari relativi al periodo 2014-2016 e dalle fatture delle utenze che si allegano. In particolare nell'allegato n. 4 sono indicate tutte le spese correnti riconducibili ai bisogni primari di alimentazione, vestiario, utenze ad eccezione di quelle mediche occorrenti al trattamento specialistico al quale si è sottoposto dal mese di maggio (vadasì allegato n. 5), che dovranno essere considerate al fine di determinare il minimo vitale da ritenere impignorabile.

Tenuto conto dei debiti, del patrimonio e dei redditi il sottoscritto formula la seguente

Proposta di piano del consumatore

Allo stato attuale gli unici contratti in corso di esecuzione sono quelli relativi alle utenze telefoniche e saranno regolarmente adempiti in quanto connessi alle esigenze primarie di vita.

Si propone la ristrutturazione dei debiti di pertinenza delle società finanziarie indicate nell'allegato 1 ammontanti a complessivi euro 153.616,13 offrendo il pagamento della complessiva somma di euro 61.476,00 da attribuire in proporzione dei debiti residui come comunicati anteriormente alla presentazione della proposta.

Il sottoscritto, alla data del 31/03/2017, ha eseguito il pagamento delle rate dei prestiti personali fino:

- al mese di ottobre 2016 relativamente al prestito personale n. 15990724 della Compass Banca spa;
- al mese di maggio 2016 relativamente al prestito personale n. 15752150 della Compass Banca spa;
- al mese di novembre 2017 relativamente al prestito personale n. 2830051 di Banco di Napoli spa;
- al mese di febbraio 2017 relativamente al prestito personale n. 530496 in essere con la società IBL Banca spa;
- al mese di dicembre 2016 relativamente al prestito personale n. 662037 in essere con la società IBL Banca spa;
- al mese di marzo 2016 relativamente al prestito personale n. 5794125200 in essere con la società Deutsche Bank spa;



- al mese di marzo 2016 relativamente al prestito personale n. 306842705 in essere con BNL spa;
- al mese di aprile 2016 relativamente al prestito personale n. 3872141 in essere con Unicredit Banca spa;
- al mese di maggio 2016 relativamente al prestito personale n. 1100858984 in essere con Volkswagen Bank spa;
- al mese di febbraio 2016 relativamente al prestito personale n. 20109106340 in essere con Finitalia spa.

La soddisfazione dei crediti ristrutturati avverrà per una parte, circa 3.300,00 euro, con il ricavato della vendita del quadriciclo di proprietà e, per la restante con il pagamento di n. 96 rate mensili (n. 8 anni) da euro 606,00 da attribuire in proporzione a ciascun creditore fino al raggiungimento dell'importo ristrutturato come da tabella n. 2 allegata in cui si indicano le scadenze di pagamento e le singole rate attribuite ai creditori.

Per quanto riguarda il creditore IBL Banca spa, cessionario del quinto dello stipendio per il prestito n. 530496 e della delega di pagamento per il prestito n. 662037, si ritiene che, stante la concorsualità della procedura e la necessità di assicurare la *par condicio creditorum*, l'omologazione del piano debba avere l'effetto di caducare gli effetti dei relativi contratti con conseguente cessazione della cessione del quinto e della delega di pagamento conferiti.

Per quanto riguarda il creditore Safra Motors srl, si ritiene che, stante la concorsualità della procedura e la necessità di assicurare la *par condicio creditorum*, l'omologazione del piano debba avere l'effetto di caducare gli effetti della procedura esecutiva mobiliare n. RE 28/2017 con conseguente interruzione del pignoramento iscritto.

Pertanto, i pagamenti mensili che i predetti creditori continueranno a ricevere, nelle more della notifica del decreto di omologa al Ministero dell'Interno, dovranno essere considerati come una anticipazione di quanto spettante in base alla tabella 2.

L'onere relativo al compenso dell'o.c.c. con accessori, da liquidare a cura del Giudice Delegato, andrà anteposto al pagamento dei creditori come previsto dall'art. 13, comma 4-bis, della legge 3/2012. Pertanto le scadenze indicate nella tabella n. 2 sono da considerare provvisorie e inizieranno a decorrere solo dopo l'integrale pagamento delle spese predette che avverrà nella stessa misura mensile indicata per i creditori. I pagamenti mensili sopradetti inizieranno a decorrere entro 30 giorni dal decreto di omologazione.

Tenuto conto delle componenti ad oggi non quantificabili costituite da quanto i creditori IBL Banca spa e Safra Motors srl percepiranno nelle more dell'omologa e dal compenso all'o.c.c. facente funzione si propone di rielaborare in via definitiva la tabella n. 2 non appena gli elementi di incertezza saranno definiti. Tenuto conto della natura dei crediti e dell'attivo utilizzato pare opportuno che sia lo stesso debitore a curare l'esecuzione del piano, con la vigilanza dell'o.c.c. In particolare si propone di autorizzare la banca sulla quale affluisce lo stipendio (attualmente il Banco di Napoli Filiale di Rende (CS) Via Don Minzoni, c/c n. 1000/4142) ad effettuare pagamenti automatici a mezzo r.i.d.

L'esatto adempimento del piano avrà effetto estintivo di tutte le obbligazioni, anche di natura risarcitoria, derivanti dai contratti in



essere oggetto della proposta con piena liberazione del debitore.

La propria posizione fiscale è attestata dalle certificazioni uniche dei redditi degli ultimi 3 anni allegate al n. 3.

Il sottoscritto attesta che non vi sono contenziosi pendenti di natura tributaria, previdenziale o di altra natura che lo riguardano così come attesta l'insussistenza di debiti di natura tributaria o previdenziale.

Convenienza della proposta per i creditori

Si rappresenta che il piano proposto consente la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria che, nella fattispecie, sarebbe rappresentata dal pignoramento dei beni mobili indicati, di valore irrisorio, nonché della quota pignorabile della porzione disponibile dello stipendio.

Ulteriore svantaggio per i creditori, in assenza di un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento, sarebbe rappresentato dalla necessità di gravarsi di oneri legali per l'esecuzione individuale e dalla incertezza dei tempi recuperatori dal momento che la celere soddisfazione del singolo sarebbe subordinata alla tempestività dell'azione rispetto agli altri creditori concorrenti con ulteriori costi impliciti e incertezze legati al trascorrere del tempo.

La somma offerta volontariamente ai creditori si ritiene dunque superiore all'importo ricavabile coattivamente.

Il piano proposto soddisfa anche il principio della ragionevole durata della procedura poiché si estende su di un intervallo temporale inferiore alla durata media delle procedure esecutive liquidatorie.

Per quanto esposto

Chiede

che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia dare avvio al procedimento di composizione della crisi per mezzo del piano del consumatore proposto emanando il decreto di cui all'art. 12-bis, legge 3/2012.

In fede.

Cosenza, 30 giugno 2017

Eugenio De Napoli



Allegati:

1. Elenco dei creditori e delle somme dovute;
2. Elenco dei beni;
3. Certificazioni Uniche degli ultimi 3 anni (2014 - 2015 - 2016);
4. Elenco spese correnti del nucleo familiare con pezze d'appoggio costituite da fatture utenze ed estratti conto bancari (dal 2014 al 2017);
5. Spese mediche specialistiche dott.ssa G. Chiappetta e dott. A. Ambrosio;
6. Autocertificazione stato di famiglia;
7. Attestazione sulla fattibilità del piano dell'o.c.c.;
8. Relazione dell'o.c.c. ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, legge 3/2012;
9. Carta di identità;
10. Tabella scadenze di pagamento;
11. Valutazione psicodiagnostica dott.ssa Gesina Chiappetta.

